

TRIBUNALE DI CAGLIARI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art.700 c.p.c.

per

il docente **Daniele Cao** nato a Cagliari il 22/02/1970 (c.f. CAODNL70B22B354S), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gianmarco Tavolacci (C.F. TVLGMR65P10B354X; PEC: avv.gianmarcotavolacci@legalmail.it – fax 070/660011) e dall'Avv. Rosanna Patta (C.F. PTTRNN63C59H756X; pec: rosanna.patta@legalmail.it; fax: 070 666070), domiciliato presso il secondo, in Cagliari, Via Sonnino n. 84, in virtù di procura speciale alle liti allegata in calce al presente atto;

ricorrente

contro

- **M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica;
- **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale della Provincia di Cagliari**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

resistenti

FATTO

1. Il docente Daniele Cao, appartenente alla classe di concorso B012 - Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche, dovendo presentare domanda di inclusione nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze (GPS) per la predetta classe di concorso B012, si è avvalso del supporto dell'Associazione COBAS Sardegna ed ha effettuato materialmente l'operazione in data 30/05/2022 (**All. 1**) con l'assistenza delle docenti rappresentanti Cobas Patrizia Mannai e Elisa Bacciu.
2. All'atto dell'accesso alla piattaforma telematica non vi è stata la possibilità di



operare nella sezione “nuovi inserimenti” in quanto il sistema, una volta inserito il nominativo del docente Cao, ha automaticamente fornito l’interfaccia della sezione “aggiornamenti” già contenente i dati anagrafici del docente.

Tale automatico *reindirizzò* alla sezione “aggiornamenti”, per quanto inaspettato, è stato ritenuto riconducibile al fatto che il docente già nel biennio precedente (2020/2021-2021/22) aveva compilato la domanda di inserimento nelle GPS, ma non possedendo a quella data i 24 cfu richiesti per l’inserimento (tali 24 cfu sono stati infatti conseguiti dal docente in data 02/05/2022 e, dunque, in tempo utile per l’inserimento entro il 30/05/2022 per gli aa.ss. 2022/2023-2023/2024), era stato escluso con provvedimento in data 31/08/2020. **(All. 2).**

Si è, dunque, seguita l’impostazione fornita dal Sistema informatizzato “Istanze on-line” che, nel caso di precedente inserimento del nominativo di un docente non consente l’accesso nella sezione “nuovo inserimento”, ma soltanto nella sezione “aggiornamento”, anche se per l’inserimento in graduatoria dopo esserne stati esclusi.

3. Sennonché, avendo il Sistema informatizzato conservato in memoria, nella sezione A.1 alla voce "Categorie di appartenenza", la dicitura: “*Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso*” **(All. 3)**, il ricorrente non è riuscito a sostituire tale dicitura con quella relativa alla data di conseguimento dei 24 cfu.

Tale dicitura, infatti, non è “cliccabile” e modificabile se non, come si è scoperto successivamente, seguendo un ulteriore passaggio informatico, non noto e non intuibile dalle indicazioni del video.

Il ricorrente, pertanto, essendo comunque in possesso dei citati 24 cfu necessari per l’accesso alla propria classe di concorso, ha proseguito fino alla conclusione della procedura di “aggiornamento” ed ha eseguito l’invio della domanda.

4. In occasione della verifica della correttezza dei dati inseriti dai docenti ai fini dell’iscrizione nella graduatoria, la “scuola polo” Istituto secondario di primo grado “C Nivola” di Capoterra, designata per l’esame delle domande di inserimento in GPS e GPI per la classe di concorso B012, in data 27 giugno



2022 contattava telefonicamente il ricorrente per segnalargli che aveva erroneamente indicato la voce *“Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”*.

Nel corso di tale colloquio telefonico (intervenuto con le citate rappresentanti dell’Associazione Cobas Sardegna che lo avevano assistito nella procedura di inserimento nella graduatoria), chiarito l’accaduto nei termini sopradescritti, i funzionari della segreteria fornivano una prima rassicurazione sulla regolarizzazione della posizione del docente mediante la dimostrazione del conseguimento del titolo in data antecedente all’inserimento nella graduatoria con decorrenza a.s. 2022/2023. A tal fine, dunque, nella stessa giornata del 27 giugno 2022, il ricorrente inoltrava l’attestato di conseguimento dei 24 cfu (necessari per l’inserimento nella graduatoria per la Classe di Concorso B012), con una email del seguente testuale tenore *«Gentile segreteria, in riferimento alla domanda di aggiornamento GPS del nostro iscritto Daniele Cao, si allega l’attestato di conseguimento dei 24 CFU.*

Poiché si trattava di un aggiornamento, nonostante il precedente decreto di esclusione, nel modulo a domanda non era modificabile la sezione A.1 alla voce "Categorie di appartenenza" che indicava "Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso".

Per ulteriori chiarimenti mi ripropongo di contattarvi domani mattina.

Cordialmente

Per i Cobas Scuola Sardegna

Patrizia Mannai» (All. 4 e 5).

5. Tale integrazione documentale della domanda inoltrata on-line scongiurava qualsiasi equivoco sulla sussistenza dei requisiti per l’inserimento in graduatoria con decorrenza dal 30 maggio 2022.

Per quanto occorra, si sottolinea sin d’ora che il requisito del conseguimento dei 24 cfu risulta valido sin dal 2 maggio 2022 e dunque, da data ampiamente precedente a quella di scadenza della domanda (31/05/2022).

E’, peraltro, inopinabile che, nonostante il sistema avesse conservato il



precedente accesso (invalidato) e, pertanto, consentisse di “aggiornare” la posizione del docente Cao e non di procedere come “primo accesso” per “nuovo inserimento”, l’inserimento nella graduatoria è avvenuto a tutti gli effetti *ex novo*, con tutte le caratteristiche e i requisiti di un primo inserimento decorrente dal 30/05/2022 senza alcun beneficio da permanenza in graduatoria, ovvero da precedente valido inserimento, né in termini di punteggio né ad altro fine.

6. Tuttavia, il 1° agosto 2022 l’USP di Cagliari ha pubblicato il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna-Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari prot. m_pi. AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009102.01-08-2022, con allegato l’elenco dei docenti esclusi dalla GPS e G.I. aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 (**All. 6**). Elenco nel quale compare, nella sezione della classe di concorso B012, il nome di Cao Daniele.

7. Il 3 agosto 2022 è stata inviata alla citata scuola polo “Nivola” formale richiesta di revoca del decreto di esclusione e di inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica Classe di Concorso B012 (**All. 7**).

Tale istanza è stata rigettata dal Dirigente Scolastico (S Faret) con nota del 4 agosto 2022 in quanto *«le indicazioni pervenuteci dall’A.T.S. di Cagliari a seguito di quesito posto da questa Istituzione Scolastica, era possibile effettuare modifiche relative ad eventuali discordanze presenti a sistema in sede di aggiornamento ed entro i termini di scadenza di presentazione della domanda (31.05.2022 – All. 8)*. In particolare, come si legge in tale nota del D.S. la domanda del ricorrente è stata rigettata per difetto del requisito dei 24 cfu in quanto la modifica della dicitura “*Precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso*” per quanto non di immediata esecuzione sarebbe potuta avvenire sulla base della risposta alla Faq n. 5 reperibile all’indirizzo

<https://graduatorie.static.istruzione.it/informazioni.html>.

7. Analoga istanza di revoca del decreto di esclusione e di accoglimento della domanda di inserimento è stata inoltrata dal ricorrente all’USP di Cagliari (**All. 9**).



Ad oggi, però, non si è avuto alcun riscontro e il ricorrente continua ad essere estromesso dalla graduatoria, con evidenti irreparabili danni.

DIRITTO

Come già descritto in narrativa, con il Decreto del Direttore Generale del 1° agosto 2022 l'USP di Cagliari ha escluso il ricorrente dalla graduatoria B012 sulla base della seguente motivazione: *“O.M. 112/2022 mancanza requisiti accesso”*.

Parimenti, la *“scuola polo”* secondaria di primo grado *“C. Nivola”*, con la nota inviata il 4 agosto 2022, a seguito dell'istanza di revoca presentata dal ricorrente, dopo aver riportato il contenuto della faq n. 5 in ordine alle modalità di funzionamento del sistema *“Istanze on-line”* e riassunto i termini della fattispecie, conclude disponendo che *“Allo stato attuale, essendo scaduti il 31.05.2022 i termini di inoltrato delle istanze, nessuna modifica potrà essere effettuata dall'aspirante. Mancando i requisiti quest'ultimo dovrà essere escluso.”*

L'Amministrazione, dunque, ha esplicitamente ritenuto che il docente non fosse fornito dei requisiti necessari per l'inserimento in graduatoria.

Tuttavia, come espressamente chiarito in narrativa e comprovato con la documentazione fornita, il docente Daniele Cao possedeva -e possiede attualmente- al momento della sua istanza di iscrizione alla graduatoria (30/05/2022) tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Nel rilevare, infatti, che già sotto il profilo formale la domanda è stata accettata dal sistema (il che dimostra che non difettavano elementi/requisiti di ammissibilità), si ribadisce che l'ottenimento del requisito dei 24 cfu richiesti per l'iscrizione (la cui mancanza aveva costituito, invece, il motivo di esclusione dalla precedente graduatoria per il biennio 2020/2021 e 2021/2022) è stato conseguito dal Cao in data precedente a quella di presentazione della domanda (**Al. 5**). L'anomalia riscontrata dalla *“scuola polo”* secondaria di primo grado *“C. Nivola”* ha, invero, natura di mera irregolarità formale, dovuta, come descritto, alla iniziale impostazione del sistema informatico *“Istanze on-line”*. Infatti, occorre ribadirlo, il *“format”* iniziale dell'aggiornamento (e non quello della nuova iscrizione) per il docente non presente nelle graduatorie perché in



precedenza escluso (e non perché mai inserito) ha indotto il ricorrente, e le docenti che lo hanno supportato nella compilazione dell'istanza on-line e nell'inoltro della stessa, nell'errore di ritenere che il sistema avesse già acquisito automaticamente il requisito del conseguimento dei 24 cfu.

La descrizione dei fatti che sono accaduti dimostra la piena regolarità della posizione e del comportamento del docente.

Invero, per usare un esempio, è come se, nell'ipotesi di inserimento nella graduatoria con domanda cartacea, l'istante avesse indicato erroneamente di aver conseguito il titolo di ammissione in data diversa e precedente a quella in cui lo aveva realmente conseguito e però avesse nel contempo allegato il titolo medesimo. In tal caso, la domanda, lungi dal dover essere respinta per difetto del requisito, stante la produzione del titolo con la data del suo conseguimento comporta, senza dubbio, l'inserimento nella graduatoria del docente in coerenza e con decorrenza dalla effettiva data indicata nel titolo.

Anche la presente fattispecie imponeva la richiesta al docente dei necessari chiarimenti, in forza dell'obbligo di soccorso istruttorio previsto in via generale dall'art. 6 della L. 241/1990, pienamente applicabile all'Amministrazione scolastica, il quale prevede che *«Il responsabile del procedimento:..... ; lett. b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali»*. Così come, peraltro, in un primo momento la stessa Scuola aveva ritenuto di fare, contattando telefonicamente il docente Cao al fine di risolvere prontamente il disguido stante l'evidenza della sanabilità dell'errore sanabile.

Tuttavia, del tutto illegittimamente, allorquando il docente ha dimostrato la sussistenza del requisito dei 24 cfu, mediante la produzione della relativa attestazione, la medesima Amministrazione scolastica non ha, in coerenza con la funzione e la ratio del soccorso istruttorio, preso atto dell'integrazione e confermato l'inserimento in graduatoria, ma ha inopinatamente elaborato una



lettura della disciplina applicativa di compilazione della domanda on-line in senso punitivo per il ricorrente deliberandone la sua esclusione.

SUL PERICULUM IN MORA

Attesa la sussistenza del fumus boni iuris, la concreta tutela rispetto alla lesione subita dal ricorrente può essere assicurata esclusivamente con una pronuncia entro i tempi ristretti che solo il procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc consente.

Invero, il ricorrente sta subendo, dalla situazione descritta, un pregiudizio grave e irreparabile i cui effetti negativi si manifesteranno ancor di più qualora non intervenga un provvedimento del Giudice atto a ristabilire la legittimità della situazione in tempo utile per poter essere chiamato a insegnare nel corrente anno scolastico. Infatti, il mancato inserimento nella graduatoria impedisce al docente di poter essere chiamato per ricoprire le supplenze dei docenti titolari. Si rileva che la graduatoria ha valenza biennale valida per le supplenze provinciali e per quelle di Istituto. Pertanto, l'eventuale pronuncia di accoglimento nel corso del presente anno scolastico, pur già iniziato, è indispensabile per poter permettere al ricorrente di essere chiamato, oltre che per l'intero prossimo anno scolastico 2023/2024, anche per le brevi supplenze del corrente anno scolastico.

Inoltre, il mancato inserimento nella graduatoria impedisce al ricorrente di ottenere l'attribuzione dei crediti conseguenti all'effettivo svolgimento delle supplenze (annuali e non, in proporzione alla durata dei singoli contratti a termine). Anche tale danno è irreparabile, in quanto l'eventuale accoglimento della causa di merito non potrebbe attribuire in via retroattiva i crediti che nel biennio non si sono potuti maturare perché riconducibili alle supplenze concretamente svolte.

Al mancato esercizio dell'attività di insegnamento consegue, non soltanto la mancanza del reddito, ma anche l'irreparabile perdita della possibilità di crescita professionale e di avanzamento in graduatoria anche ai fini di una più ampia



scelta delle sedi scolastiche e della futura immissione in ruolo.

Tutto ciò premesso,

poiché è intendimento del ricorrente promuovere apposito giudizio di merito al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere inserito nella graduatoria provinciale e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24, per la classe di concorso B012, previo se del caso annullamento e/o disapplicazione del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna-Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari prot. m_pi. AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009102.01-08-2022 e dell'allegato l'elenco dei docenti esclusi dalla GPS e G.I. aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, nella parte in cui dispone l'esclusione del ricorrente dalle predette graduatorie, stante la comprovata sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di un provvedimento cautelare volto a tutelare il diritto dell'insegnante nelle more del giudizio di merito, il docente Daniele Cao, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia, in via provvisoria e urgente, anche inaudita altera parte, ovvero previa audizione delle parti, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica resistente l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie GPS e G.I. aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, previa adozione di ogni più opportuno ulteriore provvedimento ai fini di una immediata tutela.

I sottoscritti difensori dichiarano che la presente controversia, in materia di pubblico impiego di valore indeterminato, è soggetta al contributo unificato di euro 259,00.

*

Ad istruzione della causa:

- si indicano quali sommari informativi sulle circostanze di fatto descritte



nella parte espositiva del presente ricorso le sig.re Patrizia Mannai e Elisa Becciu, entrambe residenti in Cagliari.

- si producono inoltre i seguenti documenti:

All. 1) Domanda di inserimento GPS e GI 2022-2023 e 2023-2024-30-05-2022;

All. 2) Decreto di rettifica- esclusione GPS del 31-08-2020;

All. 3) Screenshot della pagina di apertura dell'Istanza online - sezione A.1 voce Categorie di appartenenza;

All. 4) Email di chiarimenti e trasmissione Attestato possesso 24CFU;

All. 5) Attestato possesso cfu Cao Daniele 24CFU;

All. 6) Esclusione Cao Daniele DD-esclusioni-9102 elenco-esclusi;

All. 7) Istanza di revoca del decreto di esclusione del 03 agosto 2022;

All. 8). Risposta a reclamo D.S. Faret del 04.08.2022;

All. 9). Richiesta riesame a USP del 05.08.2022.

Cagliari,

avv. Rosanna Patta

avv. Gianmarco Tavolacci



RACL n. 3894 del 2022

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

IL GIUDICE

letto il ricorso che precede, nel procedimento

promosso da

CAO DANIELE,

ricorrente

contro

**MIUR MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO IN CARICA**

convenuto

- ritenuto che non sussistano i presupposti per provvedersi immediatamente, in quanto non è emerso dalle allegazioni del ricorrente che la convocazione della controparte possa pregiudicare irreparabilmente l'attuazione dell'eventuale provvedimento di accoglimento;

- visti gli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c.;

fissa

per la comparizione delle parti innanzi a sé, l'udienza del giorno **10/01/2023, alle ore 12.00;**

dispone

che il ricorso in uno con il presente decreto siano notificati a cura della parte ricorrente all'Amministrazione scolastica entro il 30/12/2022;

che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica sia effettuata, entro il medesimo termine del 30/12/2022, anche nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie GPS e G.I., aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, nell'ambito territoriale di Cagliari, autorizzando, a tal fine, il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del presente provvedimento nell'apposita area del sito web istituzionale del Ministero convenuto;

invita

le parti convenute, ove possibile, a costituirsi entro due giorni prima della data dell'udienza di cui sopra.



Si comunichi.

Cagliari, 16 dicembre 2022.

Il Giudice

dott. Andrea Bernardino

